



Comune di Carsoli

(Provincia dell'Aquila)

PROGETTO "SCUOLE D'ABRUZZO" RISTRUTTURAZIONE EDIFICO
SCUOLA MEDIA I° E II° GRADO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
DI DEMOLIZIONE PER LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE EDILIZIA



redatto d'Ufficio dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
(arch. Roberto Ziantoni)
collaborazione: geom. Mario Labianca - Supporto al Rup: ing. Marina Di Paolo

il Responsabile unico del procedimento :
(arch. Roberto Ziantoni)

PROGETTO PRELIMINARE

Capitolato prestazionale preliminare



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO **SCUOLE D'ABRUZZO** : RISTRUTTURAZIONE EDIFICO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA--- PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E OPERE DI DEMOLIZIONE PER LA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE EDILIZIA

C.I.G. 5974079DEF C.U.P. B46E12000140003

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PRELIMINARE D'APPALTO

Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'Amm.ne comunale di Carsoli intende provvedere alle opere di demolizione selettiva dell'immobile sede della scuola secondaria di I e II grado, sito nel capoluogo in piazza della libertà con spostamento e riposizionamento dei prefabbricati posti nel medesimo sito, nonché ripristino dell'area di sedime, con progettazione definitiva-esecutiva e coord. sicurezza in fase prog. ed esecuzione, mediante selezione di un O.E. con procedura aperta.

Art. 2- Descrizione delle opere

Le opere in argomento consistono nella demolizione dell'immobile di cui anzi detto, previo EVENTUALE spostamento e riposizionamento, come indicato nel progetto preliminare posto a base di gara, ed indicato nel progetto a corredo dell'offerta che risulterà aggiudicataria, delle strutture prefabbricate presenti nel sito. Il nuovo sito di riposizionamento è posto in pieno centro urbano nel capoluogo. Le dimensioni dell'immobile da demolire sono tali da valutare una volumetria di demolizione per c.a. 12.000 mc.. I prefabbricati da spostare a seguito di eventuali proposte migliorative sono costituiti da n. 5 moduli prefabbricati e n. 5 container prefabbricati.

Art. 3- Categorie e classi di cui si compone l'intervento

L'importo dei lavori posti a base di gara e le relative categorie sono evidenziati come segue:

importo lavori € 263.000,00 di cui per oneri ed opere di sicurezza € 27.312,00;

Importo progettazione, sicurezza inclusa: € 10.200,00 oltre oneri

categoria lavori : OS23 100% cl II

L'importo derivante dall'applicazione dell'offerta è da considerarsi remunerativo di ogni onere relativo all'appalto, fuorchè dell'I.V.A..

Art. 4- Sopralluogo

I concorrenti dovranno obbligatoriamente, pena l'esclusione, esperire specifico sopralluogo per la visione del sito e di ogni altra circostanza e/o evento ritenuta utile per formulare la propria proposta ed offerta, la quale sarà ritenuta comprensiva di ogni magistero ed onere necessario al corretto espletamento dei lavori nonché di quanto necessario per adempiere agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza ect, ed in genere di ogni circostanza generale, particolare e locale, necessaria alla realizzazione a perfetta regola dell'arte dell'intervento ed al rispetto di ogni Norma vigente in materia.

Art. 5- Modalità di affidamento

L'affidamento è previsto a corpo. Non sono ammesse varianti.

Art. 6- Norme di riferimento:

L'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle Leggi vigenti nessuna esclusa e di quelle eventualmente in vigore al momento della esecuzione delle opere, in particolare a solo titolo esemplificativo si richiamano le seguenti Norme:

- leggi, regolamenti e norme relative agli appalti pubblici;
- leggi, regolamenti e norme relative alla tutela della salute e sicurezza
- leggi, regolamenti e norme relative allo smaltimento dei rifiuti inclusi quelli contenenti amianto

Art. 7 - Criteri generali di progettazione

1. Il progetto definitivo offerto in gara e il successivo progetto esecutivo sono sviluppati in coerenza con i documenti a base di gara e con il Disciplinare di gara ed il progetto preliminare.
2. Il Progettista procede all'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità:
 - a) alla normativa vigente in materia di lavori pubblici al momento della progettazione stessa con particolare riferimento, per quanto attinente con l'oggetto della progettazione, agli articoli dal 24 al 32 del DPR 207/2010 (per il progetto definitivo) e agli articoli dal 33 al 43 del DPR 207/2010 (per il progetto esecutivo);
 - b) alle specifiche normative di settore, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza e la rimozione e smaltimento di amianto;
 - c) ai criteri generali di progettazione individuati nel presente capitolo.
3. I progetti (definitivo ed esecutivo) devono essere redatti:
 - a) considerando il contesto in cui il nuovo intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
 - b) secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di esecuzione la salute e la sicurezza degli utenti, degli operatori e degli operai.
4. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare esplicitamente e compiutamente la normativa applicata.
5. Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze relative all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti (Organismi, Enti, Autorità ecc.) diversi dalla Committente, collocate in qualunque fase progettuale o realizzativa.
6. La prestazione progettuale, in tutte le sue fasi, avviene in costante coordinamento con il Responsabile del procedimento; il Progettista informa costantemente la Committente, anche su richiesta e iniziativa della stessa, del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti insorti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi progettuali che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità dell'intervento.
7. Il Progettista incaricato dall'Appaltatore è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a recepire le indicazioni fornite dalla Committente durante l'attività di verifica e revisione, di cui al comma 1.
8. La prestazione progettuale contrattuale, in tutte le sue fasi, comprende la partecipazione del Progettista, direttamente o tramite propri incaricati dotati delle necessarie qualificazioni o specializzazioni e di potere decisionale, alle riunioni degli organi della Committente, alle riunioni convocate presso la stessa o presso altre amministrazioni, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.
9. Il Progettista si impegna a produrre le copie cartacee di ogni elaborato del progetto definitivo ed esecutivo nelle quantità richieste per tutte le necessità del Committente, interne o per l'ottenimento di pareri/autorizzazioni/nullaosta di cui al punto 3 dell'articolo 5 . Gli elaborati dovranno essere consegnati anche su supporto informatico (CD).

10. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello e a qualsiasi stadio di progettazione si riferiscano, vengono forniti alla Committente anche in formato .dwg modificabile e .doc / .xls.
11. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal Progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.
12. Il Progettista è obbligato ad apportare alla progettazione definitiva, e successivamente alla progettazione esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui al comma 5.

Art. 8A – Progetto definitivo

1. Gli elaborati di progetto definitivo da produrre in sede di partecipazione alla procedura di gara, contestualmente all'offerta, sono i seguenti:
 - a) relazione generale e tecnica;
 - b) elaborati grafici in numero e scala adeguati;
 - c) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - d) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - e) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - f) elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico quest'ultimo dovrà essere in coerenza con il quadro economico allegato al progetto preliminare;

l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e **il quadro economico devono essere allegati all'offerta economica e non all'offerta tecnica, secondo le indicazioni del disciplinare di gara.**
2. Alla documentazione progettuale di fase definitiva, in sede di gara, sono altresì allegate le asseverazioni di rispondenza del progetto alle norme.
3. Gli elaborati di progetto definitivo da produrre da parte del solo Aggiudicatario sono i seguenti:
 - a) piano di rimozione e smaltimento amianto;
 - b) altri elaborati eventualmente richiesti dagli Enti preposti alle diverse attività autorizzative;
2. Nei servizi progettuali è compresa e remunerata anche la predisposizione di tutti gli elaborati finalizzati all'ottenimento di tutti i nullaosta/autorizzazioni/pareri/etc. necessari per procedere alla cantierizzazione dell'intervento, incluso quanto necessario per la redazione corretta e secondo la Norma vigente, anche in relazione all'eventuale rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto (autorizzazione preliminare all'esecuzione dell'intervento e verifiche dopo la rimozione); autorizzazione comunale alla demolizione degli edifici; eventuali altri nullaosta/autorizzazioni/pareri/etc. richiesti.

Art. 9 A– Progetto esecutivo

1. Gli elaborati di progetto esecutivo sono i seguenti:
 - a) relazione generale;
 - b) elaborati grafici in numero e scala adeguati;
 - c) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - d) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - e) cronoprogramma.
2. Ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo potranno essere richiesti altri elaborati da parte della Committente o dell'incaricato alla verifica, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli dal 33 al 43 del DPR n. 207/2010, senza che ciò comporti alcuna richiesta di maggiori compensi da parte dell'Aggiudicatario.
3. Alla documentazione progettuale di fase esecutiva sono allegate le asseverazioni di rispondenza del progetto alle norme e le dichiarazioni di conformità del progetto alle autorizzazioni/nullaosta/pareri/etc. espressi da altri Enti sul progetto stesso.

Art. 10 Disponibilità degli elaborati

1. I progetti definitivi offerti in gara, la successiva documentazione di completamento e il successivo progetto esecutivo restano di proprietà della Committente, la quale può successivamente introdurvi o farvi introdurre tutte

le variazioni e aggiunte che ritenga necessarie, così come farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, senza che il Progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale della Committente gli elaborati, i documenti, gli atti, a qualunque stato di avanzamento e su qualunque supporto, prodotti dal Progettista nell'ambito dell'incarico.

Art. 11 Verifica e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo

1. Il Progettista deve fornire la propria collaborazione e tutti i chiarimenti richiesti, nonché partecipare alle sedute in contraddittorio, se richiesto, per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo.
2. Il Progettista è tenuto a introdurre le modifiche e gli adeguamenti necessari all'ottenimento della verifica positiva.

RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 7- Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art 75, c. 1 del D.Lgs. n. 163/06 ss.ii. e mm., è dovuta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da rendere come polizza fideiussoria o assicurativa, secondo quanto disposto dalla vigente Legislazione in materia, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario. La polizza, pena l'esclusione, dovrà riportare specifica dichiarazione da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma del sottoscrittore.

Art. 8- Garanzia definitiva

All'aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. n. 163/06 ss.ii. e mm.. La S.A. ha diritto di rivalersi delle cauzione per eventuali spese sostenute per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'App.re, per provvedere al pagamento di eventuali inadempienze dell'App.re in merito a norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora sia incamerata parzialmente ovvero totalmente e qualora la reintegrazione non avvenga sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'App.re. In caso di variazioni contrattuali per effetto di successivi atti di sottomissione la garanzia in parola potrà essere ridotta in caso di riduzione dell'importo medesimo mentre non sarà integrata in caso di aumento dello stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A. che potrà avvalersi della facoltà di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art 113 c. 4 del D.Lgs. n. 163/06 ss.ii. e mm..

Art. 9- Garanzia definitiva

Gli importi delle cauzioni provvisoria e definitiva si intendono ridotti nei casi previsti dalla vigente Legislazione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui anzidetto sono accordate qualora tutti gli Operatori Economici facenti parte del raggruppamento temporaneo beneficino di quanto disposto dalla Norma di riferimento. Solo per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli OO.EE. certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 10- Sottoscrizione del contratto

La stipula del contratto di appalto nella forma di atto pubblico avrà luogo nei termini di Legge ed a avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione. La consegna dei lavori potrà avvenire anche sotto riserve di Legge.

Art. 11- Rappresentanza e domicilio

L'affidatario deve eleggere il proprio domicilio presso la sede dei lavori per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto. A tale domicilio saranno effettuate tutte le comunicazioni e/o notifiche dipendenti dal contratto medesimo. L'App.re dovrà altresì comunicare le generalità dei soggetti titolati a rappresentarlo in ogni fase ed adempimento relativo al contratto di cui trattasi. Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata alla S.A., restando in capo all'App.re ogni onere e pregiudizio derivante. (mancata comunicazione di ordini di servizio ect)

Art. 12-Assicurazione a carico dell'Impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Dlgs n. 163/06 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 125 del DPR 207/2010 a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema tipo 2.3 del DM n. 123/2004 che tenga indenne la Committente da tutti rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere: la somma assicurata è pari all'importo dell'appalto. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per un massimale di 500.000 euro così come previsto dal comma 2 dell'articolo 125 del DPR 207/2010. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:

- danni a cose dovuti a vibrazioni,
- danni a cose dovuti a demolizione, rimozione o franamento o cedimento del terreno o di porzioni di edificio (strutturali o non strutturali),
- danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del Dlgs n. 163/2006 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

NORME DI ESECUZIONE

Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori secondo il piano di demolizione consegnato in sede di gara, predisponendo ogni elaborato e/o documento necessario all'allestimento del cantiere ed al corretto svolgimento dell'intervento. Ogni spesa si intende ricompresa nel valore contrattuale di affidamento. L'Appaltatore si impegna altresì ad apportare tutte le modifiche richieste dalla D.L. per una miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza, senza richiedere ulteriori compensi. L'appaltatore dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel progetto preliminare riguardanti l'area di cantiere e la nuova viabilità locale in fase di intervento (riportata nell'elaborato n. 6 del progetto preliminare).

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. Stessa cosa in caso di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo. La medesima penale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- 1 all'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
- 2 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- 3 nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di danni causati dall'esecuzione del contratto.

La penale dei cui al comma 1 p.to 2, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale dei cui al comma 1, p.to 3, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare ai danni causati nell'esecuzione del contratto. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate come suindicato, non può superare il 10 cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Art. 15 – Andamento dell'intervento

I termini per l'esecuzione dei lavori sono indicati nel disciplinare di gara. Nel caso si rendano necessarie sospensioni, proroghe, varianti o altro non esplicitamente citato nel presente documento si farà riferimento alle disposizioni normative in materia di lavori pubblici.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazioni

Le anticipazioni sono previste secondo quanto dovuto, in applicazione dell'articolo 26ter del decreto legge 69/2013 convertito con legge 98/2013.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

I pagamenti dei lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al raggiungimento dell'importo pari 30% dello stato di avanzamento dei lavori, oltre oneri al netto delle ritenute di Legge.

4. Gli oneri per la cantierizzazione iniziale e per lo smontaggio e i ripristini finali saranno compensati proporzionalmente in ogni stato di avanzamento.

Il pagamento delle competenze per la progettazione definitiva-esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sarà corrisposto direttamente all'aggiudicatario in due tranches di cui la prima al raggiungimento del I stato di avanzamento e la seconda al raggiungimento dello stato finale. L'Appaltatore resta l'unico interlocutore per la stazione appaltante.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta della 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Al raggiungimento dell'importo previsto, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento con la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. La Committente provvede al pagamento del predetto certificato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del DPR 207/2010, mediante emissione dell'apposito mandato ed erogazione a favore dell'Appaltatore, nei limiti consentiti dai vincoli del cosiddetto Patto di Stabilità e/o altra disposizione vigente al momento del pagamento di cui trattasi. Qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento a prescindere dall'importo minimo di cui sopra.

Art. 18 - Pagamento a saldo

Il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo; qualunque sia l'ammontare di tale rata, la sua liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; trascorso tale termine, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice Civile.

Art. 19 - Revisione prezzi

Ai sensi della normativa vigente non viene applicata la revisione dei prezzi.

Art. 20 - Cessione del contratto e cessione crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti secondo le modalità previste dalla normativa in materia, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 117, comma 1, del Dlgs n. 163/2006 e della Legge n. 52/1991.

Art. 21 - Subappalto

Il subappalto è consentito secondo le modalità previste dalle disposizioni normative in materia ed entro i seguenti limiti quantitativi: categoria prevalente importo subappaltabile pari al 30%. La concessione in subappalto è consentita nei limiti di cui all'art. 118 del DLgs n. 163/2006: in particolare si evidenzia che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cattivista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le modalità di autorizzazione dei subappalti da parte della Committente verranno stabilite preliminarmente all'avvio dei lavori. L'Affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'opera e delle prestazioni subappaltate, come dell'opera e delle prestazioni proprie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGETTAZIONE

Art. 22 – Progettazione def.-esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

1. Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono indicare il nominativo proposto del professionista in possesso dei necessari requisiti inclusi quelli previsti dal DLgs n. 81/2008, redattore del progetto definitivo-esecutivo e gli elaborati relativi al piano di sicurezza e di coordinamento in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il quale, in caso di aggiudicazione, verrà nominato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 207/2010.
2. Si rinvia alle specifiche disposizioni del DLgs n. 81/2008 per quanto riguarda le prestazioni del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, la redazione e i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, la stima degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, fatta eccezione per la parcella che s'intende totalmente retribuita all'interno degli oneri per spese tecniche posti a base di gara.
3. Il progetto definitivo –esecutivo dell'intervento dovrà essere corredata da tutti gli elaborati previsti dalla vigente Normativa, in particolare D.Lgs. N. 163/06 ss.ii. e mm. e D.P.R. 207/2010 ss.ii. e mm.;

nella progettazione definitiva ed esecutiva si dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel progetto preliminare riguardanti l'area di cantiere e la nuova viabilità locale in fase di intervento (riportata nell'elaborato n. 6 del progetto preliminare).

Art. 23 – Disposizioni per la sicurezza in fase di esecuzione

Si rinvia alle specifiche disposizioni del DLgs n. 81/2008 per quanto riguarda oneri e obblighi in relazione alla tutela della salute e sicurezza in fase di esecuzione. In particolare si segnalano i seguenti aspetti da monitorare durante l'esecuzione dei lavori:

- l'opera è inserita in un contesto urbano altamente antropizzato; pertanto l'intervento dovrà essere attuato senza interferire ne' con la normale attività degli utenti del comprensorio, ne' con l'attività dei terzi nell'area esterna all'edificio;
- durante la fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione all'attuazione di misure di contenimento dell'inquinamento ambientale, in particolare l'emissione di polveri, ed acustico.

NORME TECNICHE

Art. 24 - Demolizioni

L'organizzazione e la modalità di svolgimento dei lavori deve essere tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da minimizzare rumori e disagi. I materiali non possono essere accumulati, neanche temporaneamente, sui solai in attesa di essere trasportati o guidati al suolo. Nel corso di tutte le lavorazioni previste (rimozioni, demolizioni, trasporto, frantumazione, etc.) deve essere posta particolare cura a non sollevare polveri, pertanto le aree oggetto delle lavorazioni dovranno essere opportunamente bagnate. Nelle rimozioni e demolizioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle eventuali precauzioni per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. Quando, anche per mancanza di precauzioni, venissero demolite altre parti o procurati danni di qualsiasi tipo, il ripristino o il rimborso saranno a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo da parte della Committente. gli aggregati certificati riutilizzabili ed i metalli provenienti dalla demolizione, restano di proprietà della Committente stessa. I materiali non riutilizzabili o comunque non di interesse della Committente, dovranno essere conferiti a discarica autorizzata secondo le indicazioni contrattuali o, se di interesse dell'Appaltatore, potranno essere trasportati in altro luogo, secondo le modalità consentite dalle vigenti norme Nazionali e Regionali, conformemente al piano di smaltimento redatto dall'Appaltatore successivamente all'aggiudicazione, senza alcuna responsabilità da parte della Committente. Prima dell'inizio di lavori di demolizione occorre verificare che siano state scollegate le utenze dei servizi (elettricità, acqua, gas, fognature, etc..) e deve essere verificata l'eventuale presenza di servizi tecnologici (es. ascensori) o apparecchiature e l'eventuale interferenza di impianti tecnologici a servizio di altri fabbricati. In attuazione alle prescrizioni del Codice della strada, è obbligatoria la rimozione di fango, terriccio, detriti, etc dai mezzi che operano in cantiere, con particolare attenzione alle ruote, per evitare di sporcare e contaminare le strade pubbliche e del comprensorio in uscita dal cantiere stesso.

i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizioni di progetto:

- 1) devono essere **caratterizzati** per l'attribuzione del corretto codice e a tal fine devono essere anche sottoposti ad **analisi** se si tratta di rifiuti con codice CER a specchio come ad es. 17 01 07 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06" oppure 17 09 04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03");
- 2) possono essere depositati all'interno del cantiere di produzione in regime di **deposito temporaneo** (senza necessità di autorizzazione) seguendo le modalità indicate nell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006;
- 3) devono essere **avviati ad operazioni di recupero** rifiuti tramite trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e conferiti ad impianto autorizzato in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

- 4) possono essere trattati nel luogo di produzione con un **impianto mobile** autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso il titolare dell'impianto mobile deve effettuare la prescritta comunicazione di avvio campagna seguendo le direttive regionali approvate con [D.G.R. 629 del 09/07/2008](#) (Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 64 del 03/09/2008). Tale comunicazione deve essere presentata 60 giorni prima dell'avvio dell'attività in cantiere.

Le operazioni di trattamento per il recupero di tali rifiuti sono descritte nel D.M. 05.02.1998, allegato 1, sub allegato 1, tipologia 7.1. e consentono di produrre degli "aggregati riciclati".

In base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 dell'O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923, come integrata dall'O.P.C.M. n. 4014 del 23 marzo 2012:

3. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare.

ATTENZIONE: come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 05.02.1998, **restano sottoposti al regime dei rifiuti** i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Nel caso in cui gli aggregati riciclati non vengano effettivamente USATI ritorneranno, pertanto nel regime dei rifiuti con tutti i relativi obblighi. Occorre, quindi, garantire sempre la tracciabilità degli aggregati riciclati per dimostrare in ogni momento la loro origine e la destinazione effettiva.

per quanto sopra, ad esito della procedura negoziata per l'affidamento della vendita dei metalli ferrosi e non, derivanti dalla demolizione, l'affidatario posizionerà nell'area di cantiere all'uopo destinata (meglio indicata nella planimetria di cantiere allegata al progetto) appositi scarabili che verranno riempiti dall'appaltatore affidatario della gara di demolizione, a disposizione del Comune per la vendita e via via che gli stessi saranno riempiti, previa pesatura da effettuarsi nella pesa posta nel territorio del Comune di Carsoli, che sarà indicata all'appaltatore saranno alienati autonomamente dal Comune.

Art. 25 – Bonifica amianto (eventuale)

La Committente non è attualmente a conoscenza della presenza di materiali contenenti amianto presso l'immobile oggetto di intervento. Ciò nonostante, l'Appaltatore deve essere in possesso – anche tramite subappalto - dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli articoli n. 38, 39, 41 e 42 del DLgs n. 163/2006. Ai sensi dell'art. 256 comma 2, del DLgs n. 81/2008 è obbligatoria l'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie:

- 10A - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, classe E (fino a euro 51.645,69);
- 5 - trasporto rifiuti pericolosi.

L'Appaltatore deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto. L'appaltatore dovrà redigere apposito "piano di lavoro" (articolo 256, comma 2, Dlgs n. 81/2008) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia. Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. In particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

- a) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- b) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di rimozione dell'amianto;
- c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

- d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- e) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del DLgs n. 81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del DLgs n. 81/2008, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- f) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- g) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- h) tecniche lavorative adottate per la rimozione del materiale contenente amianto;
- i) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere c) e d).

Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività. L'impianto di cantiere comprenderà la delimitazione dell'area di cantiere e il luogo ove è previsto lo stoccaggio del materiale, del deposito dei DPI da impiegarsi da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa. Prima, durante e dopo gli interventi dovranno essere eseguiti i campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse. Dopo la rimozione dovrà essere effettuato:

- il confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei rifiuti contenenti amianto, da conferire a discarica autorizzata.
- bonifica finale dell'area, consistente nella raccolta dei frammenti a terra, pulizia di tutte le superfici dei locali interessati.
- rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente, quali certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 26 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'IVA), diritti di segreteria, tasse e altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, eventuali stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa, incluse le spese di bollo per i documenti contabili, per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, etc. Sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto di rivalsa – le spese relative ad allacciamenti e consumi dei servizi a rete (in particolare acqua ed energia elettrica) per le necessità di esecuzione delle lavorazioni in contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore lo richieda potrà utilizzare le reti di distribuzione dell'Ospedale, previo concordamento delle modalità e del calcolo di rifusione delle spese alla Committente. Sono fatti salvi tutti gli altri oneri e obblighi di cui alla normativa in materia di lavori pubblici, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 27 – Ulteriori disposizioni

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo fa riferimento la normativa nazionale sui lavori pubblici e il capitolo generale d'appalto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Roberto Ziantoni

